



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
135	19/05/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al "Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Castelnuovo di Conza (SA)" proposto da Comune di Castelnuovo di Conza (SA) – ID 1455 VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali*" e che "*La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;

- l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *“Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0700761 del 11/12/2025 contrassegnata con ID 1455_VINCAAPPR, il Comune di Castelnuovo di Conza (SA) - Via Federico Di Donato n. 16 - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Luca Zarra istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata relativa al *“Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Castelnuovo di Conza (SA)”;*
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 0038021 del 19/01/2026, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, Comune di Castelnuovo di Conza (SA) e all’Ente Riserva Naturale Regionale – Foce Sele – Fiume Tanagro, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l’avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l’avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. l’Ente Riserva Naturale Regionale – Foce Sele – Fiume Tanagro con nota prot. n. 109 del 20/01/2026, acquisito al prot. reg. n. 111284 del 10/02/2026, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

- a. detto piano è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16/04/2026, sulla base dell’istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
*“L’istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull’intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:
Nella documentazione presentata per la **Valutazione d’Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare*

quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare.

Considerato che:

- la richiesta di **Valutazione d'Incidenza appropriata** è stata avanzata per il progetto dal titolo: "Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Castelnuovo di Conza", proponente: Comune di Castelnuovo di Conza, istanza acquisita con prot. reg. n. 700761 del 11/12/2025;
- la documentazione allegata all'istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente;
- l'intervento ricade in parte nella ZSC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele"
- dalla Carta della Natura (Ispra – Arpac 2018) sono presenti le classi: "Colture estensive e sistemi agricoli complessi", "Boschi ripariali a pioppi", "Querceti a cerro dell'Italia entro meridionale", "Siti produttivi e commerciali", "Praterie subnitrofile", "Praterie aride dell'Italia centro-meridionale" e Piantagioni di conifere;
- dalla cartografia allegata al Piano di Gestione della ZSC IT8050049 "Foce Sele e Tanagro", approvato con la D.G.R. 617/2024 è presente in piccola parte l'habitat 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;
- l'esecuzione degli interventi sarà eseguita in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;
- l'esecuzione degli interventi non comportano alterazione o distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- l'intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati designati;
- l'intervento risulta coerente con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e alla D.G.R. n. 2295/2007, con le misure regolamentari previste dal Piano di Gestione della ZSC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele" approvato con la D.G.R. 617/2024 e con quanto previsto dal Regolamento forestale regionale n. 3 /2017 e s.m.i.;
- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.

Vista la nota di "approvazione della versione in "minuta" del P.G.F. della Regione Campania, U.O.D. 50.07.18, attuale U.O.S. (207.03.02) "Ambiente e foreste", prot.reg n. 434117 del 05/09/2025;

Visto il "Sentito" favorevole dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, prot. n. 109 del 20/01/2026, acquisito al prot. reg. n. 111284 del 10/02/2026;

Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dal progetto dal titolo: "Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Castelnuovo di Conza", proponente: Comune di Castelnuovo di Conza, istanza acquisita con prot. reg. n. 700761 del 11/12/2025;

pertanto si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono per le particelle che ricadono nella ZSC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele":

- **gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, andranno sospesi tra il 1° aprile e il 31 luglio;**

come disposto dalle Misure Regolamentari:

- **qualunque intervento all'interno del Sito, compresi i progetti di gestione forestale, di difesa da incendi, fito-sanitari e di difesa idrogeologica, deve assicurare il mantenimento dei target dei parametri necessari per il conseguimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario che caratterizzano il Sito, come individuati**

e quantificati nell'Allegato 1 delle Misure Regolamentari del Piano di Gestione della ZSC (articolo 1 delle Misure Regolamentari);

- ***negli interventi silvicolture che interessano gli habitat 91M0, nelle forme di governo sia a fustaia che a ceduo, dovranno essere rilasciati per l'invecchiamento indefinito almeno 5 alberi ogni ettaro o sua frazione di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Nella scelta sono da privilegiare quelli che presentano fessure profonde (con parete interna non direttamente visibile) causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici, lembi di corteccia sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro (> 25 cm). Gli alberi rilasciati devono appartenere a specie autoctone e proprie della flora del luogo e devono essere contrassegnati in modo indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione. Sono in ogni caso vietati i tagli degli alberi nei quali sono scavati nidi di specie di uccelli e mammiferi arboricoli e degli alberi avvolti da edera (articolo 3 delle Misure Regolamentari);***

come disposto dagli art. 79 e art.101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:

- ***salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);***
- ***tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;***
- ***rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;***
- ***nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'insorgere di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;***
- ***nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;***
- ***nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;***
- ***rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;***
- ***non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;***
- ***attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;***
- ***che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;***
- ***di sottoporre tutti gli interventi del piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;***
- ***comunicare l'inizio delle operazioni di taglio all'Ente delegato, alla U.O.D. di competenza e al Comando stazione Carabinieri-Forestale;***
- ***che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti.***

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, dalla Uos (207.03.02) Ambiente e Foreste a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere il progetto dalla Valutazione di Incidenza Appropriata."

- b. l'esito della Commissione del 16/04/2026, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Castelnuovo di Conza (SA) con nota prot. reg. n. 0374813 del 20/04/2026;
- c. il Comune di Castelnuovo di Conza (SA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 16/04/2026, relativamente al "*Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Castelnuovo di Conza (SA)*" proposto dal Comune di Castelnuovo di Conza (SA) con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono per le particelle che ricadono nella ZSC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele":

- gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, andranno sospesi tra il 1° aprile e il 31 luglio;

come disposto dalle Misure Regolamentari:

- qualunque intervento all'interno del Sito, compresi i progetti di gestione forestale, di difesa da incendi, fito-sanitari e di difesa idrogeologica, deve assicurare il mantenimento dei target dei parametri necessari per il conseguimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario che caratterizzano il Sito, come individuati e quantificati nell'Allegato 1 delle Misure Regolamentari del Piano di Gestione della ZSC (articolo 1 delle Misure Regolamentari);
- negli interventi silviculturali che interessano gli habitat 91M0, nelle forme di governo sia a fustaia che a ceduo, dovranno essere rilasciati per l'invecchiamento indefinito almeno 5 alberi ogni ettaro o sua frazione di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Nella scelta sono da privilegiare quelli che presentano fessure profonde (con parete interna non direttamente visibile) causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici, lembi di corteccia sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro (> 25 cm). Gli alberi rilasciati devono appartenere a specie autoctone e proprie della flora del luogo e devono essere contrassegnati in modo indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione. Sono in ogni caso vietati i tagli degli alberi nei quali sono scavati nidi di specie di uccelli e mammiferi arboricoli e degli alberi avvolti da edera (articolo 3 delle Misure Regolamentari);

come disposto dagli art. 79 e art.101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:

- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
- nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
- nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
- nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;
- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- di sottoporre tutti gli interventi del piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;

- comunicare l'inizio delle operazioni di taglio all'Ente delegato, alla U.O.D. di competenza e al Comando stazione Carabinieri-Forestale;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, dalla *Uos (207.03.02) Ambiente e Foreste* a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente Comune di Castelnuovo di Conza (SA);
 - 6.2. all'Ente Riserva Naturale Regionale – Foce Sele – Fiume Tanagro;
 - 6.3. alla Comunità Montana Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele;
 - 6.4. alla UOS (207.03.02) Ambiente e Foreste;
 - 6.5. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 6.6. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa